

CAMERA DEI DEPUTATI N. 584

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato

Presentato il 24 maggio 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, non convertito nei termini costituzionali, era diretto attraverso talune modifiche agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, ad estendere l'utilizzo delle emissioni di titoli pubblici destinate per legge al rimborso dei crediti d'imposta.

Il presente decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, reitera le disposizioni del predetto decreto-legge n. 192 del 1994. Con l'articolo 1 si dispone la modifica dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993. Tale modifica consente di destinare la quota dei 4.500 miliardi di lire — non utilizzata per i rimborsi ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto risultanti

dalle dichiarazioni relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985 — a beneficio dei soggetti che hanno presentato domande di rimborso di crediti d'imposta non inferiori, al netto degli interessi, ai 100 milioni di lire, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987.

L'articolo 1 prevede altresì che gli importi da corrispondere in relazione a ciascun credito comprendano gli interessi maturati fino al 31 dicembre 1993, calcolando nella misura del 3,5 per cento quelli relativi al secondo semestre.

Sulla base delle istanze di rimborso, presentate direttamente agli uffici delle imposte dirette del domicilio fiscale dei soggetti interessati, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nella dichiarazione e dei relativi interessi; la parte residua dei crediti verrà estinta secondo le ordinarie procedure. Lo stesso articolo 1 stabilisce, inoltre, che le caratteristiche dei titoli emessi per l'estinzione dei crediti (incluso il tasso di interesse) sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

L'articolo 2 dispone la modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Tale modifica consente di utilizzare la quota dei 7.500 miliardi di lire, per la quale non sono pervenute richieste di rimborso per l'estinzione dei crediti per i periodi d'imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1990, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire comprensivi degli interessi, a favore dei soggetti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991.

Viene, inoltre, stabilito che nell'ipotesi in cui sia stato notificato avviso di accertamento, comunque, possa essere effettuato il rimborso con titoli di Stato per la differenza fra l'ammontare del rimborso richiesto e quello costituito dalle maggiori somme accertate, nonché dalle penalità ridotte al 50 per cento.

Lo stesso articolo prevede, infine, che, qualora l'ammontare dei crediti di cui

viene chiesta l'estinzione sia superiore a quello disponibile per i rimborsi, l'estinzione debba avvenire a favore dei soggetti per i quali risulta più elevato il rapporto fra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti d'imposta del periodo 1987-1990, inclusi gli interessi.

L'articolo 3 autorizza il Ministro del tesoro a stabilire la misura del tasso di interesse da applicare nei rapporti di credito e di debito dello Stato, tenendo conto dell'andamento del mercato monetario e finanziario. Viene, altresì, stabilito, onde evitare il sorgere di dubbi interpretativi, che in materia di rapporti di credito e debito d'imposta continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Con l'articolo 4, ai fini del rilascio, ai sensi dell'articolo 2, dei titoli di Stato a favore dei soggetti creditori di imposta, si consente l'utilizzazione nell'esercizio 1994 delle somme esistenti nel capitolo 4774 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e non impegnate al 31 dicembre 1993.

L'articolo 5 stabilisce che, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 marzo 1994 con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, l'estinzione dei crediti d'imposta avviene mediante l'assegnazione ai soggetti creditori di titoli di Stato. Trattasi di crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, il cui ammontare non sia inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta, e per ciascun periodo d'imposta, al netto degli interessi maturati. Le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 settembre 1994 con il computo degli interessi relativi a ciascun credito fino al 31 dicembre 1994.

Le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli, da emettere, con godimento decorrente dal 1° gen-

naio 1995, per un importo non superiore a lire 10.000 miliardi, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1994.

I crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi sono estinti nella misura dell'80 per cento e la parte rimanente viene rimborsata mediante le ordinarie procedure al completamento delle operazioni di liquidazione.

L'istituzione del conto fiscale di cui all'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha comportato una nuova regolamentazione dei sistemi di versamento delle imposte e delle ritenute. In particolare, l'articolo 1 del regolamento di attuazione del predetto articolo 78, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, ha previsto l'utilizzazione obbligatoria del conto fiscale da parte degli intestatari per quanto riguarda il versamento, tra l'altro, delle ritenute eseguite nella qualità di sostituto d'imposta. Al riguardo è sorto il problema se il precedente sistema di versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, quale previsto dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rimanga tuttora valido. Mentre non sorgono dubbi sulla validità del sistema per coloro che non sono titolari di conto fiscale, non altrettanto può dirsi nei confronti dei titolari. Attesa la ricordata obbligatorietà dell'utilizzazione del conto fiscale, ove un contribuente dovesse effettuare un versamento direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato potrebbe rendersi applicabile la sanzione di cui all'articolo 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Inoltre il versamento diretto presso le sezioni di tesoreria provinciale comporta il più favorevole effetto della eliminazione di un passaggio intermedio e, quindi, la semplificazione degli adempimenti.

Con l'articolo 6 del decreto-legge in esame, si è prevista, quindi, la facoltà per i

contribuenti titolari di conto fiscale di continuare, come per il passato, ad effettuare i versamenti direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, il Ministero del tesoro è stato autorizzato a garantire l'IRI S.p.a. per le fidejussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV per il puntuale e corretto adempimento da parte dei consorzi affidatari degli interventi relativi al Sistema Alta Velocità di tutte le obbligazioni a loro carico, secondo le previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi. Ciò, ovviamente, nell'intento di consentire l'avvio dei lavori della tratta ferroviaria Roma-Napoli e nella considerazione che l'IRI non avrebbe potuto rilasciare la garanzia se non a condizione di essere a sua volta garantito dal Tesoro.

Ora l'ENI, nel rammentare che l'atto integrativo per la realizzazione della tratta Milano-Bologna dovrà essere sottoscritto anche dall'ENI medesimo quale garante della buona esecuzione dei lavori e delle obbligazioni assunte dal Consorzio « CEPAV Uno », ha fatto presente, giusta delibera del proprio consiglio di amministrazione, di non essere legittimato a sottoscrivere detto atto integrativo se non subordinatamente alla concessione della controgaranzia del Tesoro, come già disposto in favore dell'IRI con il ricordato decreto-legge n. 505 del 1993.

Si ritiene, data la parità di situazione oggettiva rispetto all'IRI, che la richiesta dell'ENI non possa non essere accolta, assicurando identico trattamento, e osservando altresì che un ulteriore ritardo nella realizzazione della cennata tratta ferroviaria finirebbe per aggravare il problema occupazionale.

La norma di cui all'articolo 7 è diretta ad estendere all'ENI la concessione della garanzia già prevista per l'IRI dal citato decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

L'articolo 5 prevede la possibilità di proseguire il rimborso, mediante assegnazione di titoli di Stato, dei crediti di imposta IRPEF, IRPEG, ILOR ed IVA maturati fino al 31 dicembre 1989, d'importo, al netto degli interessi, non inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta.

I titoli di Stato, da emettere per l'importo complessivo di 10.000 miliardi di lire hanno godimento a decorrere dal 1° gennaio 1995; pertanto, l'onere per interessi, ipotizzando un tasso d'interesse pari al 9 per cento, ammonta a 900 miliardi di lire a decorrere dal 1995:

$$10.000 \text{ miliardi} \times 9/100 = 900 \text{ miliardi.}$$

L'onere per il 1994 è pari, ovviamente, a 10.000 miliardi in riferimento al capitale.

Alla copertura degli oneri si provvede utilizzando in parte l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e in parte le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della ritenuta (12,50 per cento) sui predetti interessi per un ammontare annuo pari a 112,5 miliardi (900 × 0,125).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1993, n. 252, 24 settembre 1993, n. 376, 26 novembre 1993, n. 474, 25 gennaio 1994, n. 57, e 23 marzo 1994, n. 192.

Decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1994.

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interessi relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti è effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predet-

te richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato. ».

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti di imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione completate entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la

misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti di imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti di imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2-bis dell'articolo 10. ».

ARTICOLO 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario; restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

ARTICOLO 4.

1. Le somme iscritte al capitolo 4774 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 non impegnate entro tale anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

ARTICOLO 5.

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 marzo 1994 con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992.

2. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta. Le relative operazioni di riscontro sono completate entro il 30 settembre 1994; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1995. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalen-

dosi delle ordinarie procedure di rimborso; ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 10.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1994.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e valutato in annue lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 10.000 miliardi per il 1994 e lire 787,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994 - 1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. I soggetti intestatari del conto fiscale di cui all'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono eseguire il versamento diretto delle ritenute indicate all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

ARTICOLO 7.

1. Nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: « I.R.I. S.p.a. » e: « dall'I.R.I. » sono inserite, rispettivamente, le seguenti: « e l'ENI S.p.a. » e: « e dall'ENI ».

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

DINI, *Ministro del tesoro.*

TREMONTI, *Ministro delle finanze.*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.